

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Istituto Comprensivo Statale
"G. Marconi"
Petilia Policastro (KR)



88837 - Via Assunta s.n.c. tel./fax: 0962.433253 e-mail: KRIC81600E@istruzione.it

Web: www.icmarconikr.edu.it

Comunicazione n. 126

Al PERSONALE Docente
Al DSGA – Sig.ra DONNICI A.
Al Sito Web

Oggetto: ferie e festività sopprese a.s. 2022/23.

Si invita il Personale docente a tempo indeterminato /determinato a presentare la domanda di ferie per il periodo estivo mediante la piattaforma Nuvola entro il 15/06/2023

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 13 e 14 del CCNL 2006/2009, il numero di ferie da richiedere è di 30 giorni per i docenti con un'anzianità di servizio fino a 3 anni e di 32 giorni per quelli con un'anzianità di servizio superiori a 3 anni (compresi i sabati). Al personale in part-time competono giorni di ferie in numero proporzionato all'orario di effettivo servizio.

Il periodo entro il quale collocare le ferie è compreso tra il 01.07.2023 e il 31.08.2023. I docenti che avessero già fruito, durante l'anno in corso, di anticipo ferie devono detrarli dal conteggio delle ferie estive.

Si ricorda inoltre che i 4 giorni di recupero festività sopprese (F.S.), nella misura di 1 giorno ogni 3 mesi di servizio, vanno goduti entro l'anno scolastico cui si riferiscono e vanno richiesti con modalità separata. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili.

Il personale con contratto a tempo determinato:

- Contratto al 31 agosto.

Il personale fruisce a domanda delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni (ad eccezione di scrutini, esami di stato e attività valutative) e durante la restante parte dell'anno fino a sei giorni e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Nel caso di ferie non fruito al termine del contratto non vi sarà alcuna liquidazione.

- Contratto al 30 giugno, fino al termine delle lezioni (10 giugno) o supplenza breve.

Il personale fruisce a domanda delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni (ad eccezione di scrutini, esami di stato e attività valutative) e durante la restante parte dell'anno fino a sei giorni e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

La liquidazione relativa alle ferie non godute spetta esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapacienza rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche compresi nel contratto.

Verranno detratti pertanto dalle ferie maturate: i giorni di ferie fruiti, i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di validità del contratto.

Il Dirigente Scolastico – reggente

Dott. Antonio LIBARDI

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.lgs. n.39/93)